



REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

(approvato dal Senato Accademico con delibera n. 125/2024 del 27 novembre 2024, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 274/2024 del 27 novembre 2024)

(emanato con Decreto Rettorale n. 36/2025, prot. n. 3400 del 22 gennaio 2025)

(modificato con Decreto Rettorale n. 334/2026, prot. n. 62101 del 23 luglio 2026, previa approvazione delle modifiche con delibera del Senato Accademico n. 56/2026 del 22 luglio 2026 e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 132/2026)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione di Spin Off

1. L'Università degli Studi di Camerino (di seguito indicata anche come "UNICAM" o "Università") favorisce la costituzione di società di capitali o cooperative, nelle fattispecie di Spin Off, aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, industriale e/o commerciale, in contesti innovativi e/o che richiedano un elevato livello di conoscenza e/o un elevato contenuto tecnologico, dei risultati della ricerca dell'Università, per lo sviluppo di prodotti innovativi e/o per l'esecuzione di servizi. Obiettivo perseguito attraverso la creazione di Spin Off è l'implementazione della attività di Trasferimento Tecnologico, con l'auspicio di poter creare valore aggiunto ed occupazione sul territorio per giovani provenienti dall'ambiente accademico, anche in sinergia con le realtà imprenditoriali presenti sul territorio stesso.

2. Vengono definiti Spin Off quelle società di capitali o cooperative, proposte da un soggetto appartenente al personale docente in ruolo a tempo pieno presso UNICAM, che rispondono a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, alle quali UNICAM non partecipa in qualità di socio, ma nelle quali partecipa, come socio, il personale UNICAM come definito dal comma 3 del presente articolo.

3. Per essere definito Spin Off di UNICAM, deve comunque partecipare al capitale della società, oltre al proponente, almeno una delle seguenti figure di persone fisiche afferenti ad UNICAM: dottorandi di ricerca iscritti ai corsi attivati dall'Università di Camerino, titolari di assegni di ricerca, titolari di contratti di ricerca inquadrati ai sensi della normativa vigente, titolari di incarico post doc e incarico di ricerca, titolari di borsa di studio e contratti di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca, studenti uncam e double degree, specializzandi, soggetti che abbiano conseguito da non oltre 3 anni presso UNICAM il seguente titolo di studio: laurea di primo livello, laurea magistrale o specialistica, laurea a ciclo unico, laurea double degree, master, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione. Tali figure, di cui al presente comma 3, debbono complessivamente detenere in fase di costituzione una quota di partecipazione pari ad almeno il 20% del Capitale Sociale, tale quota deve essere mantenuta per i primi 5 anni di vita della società.

4. Gli Spin Off UNICAM possono essere qualificati come Start up innovative laddove rispettino i requisiti di cui agli artt. 25 e ss. d.l. 179/2012 e successive modifiche.

5. Le modalità di costituzione degli Spin Off UNICAM, la disciplina dei rapporti con UNICAM ed il regime delle autorizzazioni del personale UNICAM sono disciplinati dagli articoli seguenti del presente Regolamento, dagli ulteriori Regolamenti UNICAM e dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 - Commissione valutazione costituzione Spin Off



1. Ai fini della valutazione dell'opportunità e congruità di costituire Spin Off di UNICAM e soprattutto per l'eventuale partecipazione di UNICAM al capitale della costituenda società è formata una Commissione (denominata "*Commissione Spin Off*") composta: dal Delegato del Rettore che la presiede; da due membri esterni all'Università espressione del mondo dell'imprenditoria nominati dal Rettore; da due membri, esterni o interni, nominati dal Rettore che abbiano competenza per la valutazione degli aspetti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo; da un membro delegato dal Direttore Generale.
2. La Commissione dura in carica 3 anni e può essere rinnovata.
3. L'attività di segreteria della Commissione è svolta dal Delegato del Direttore Generale secondo le modalità espresse nel Decreto di nomina della commissione con il supporto dall'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico, se e quando necessario.
4. I membri della Commissione non percepiscono alcun compenso, fatta eccezione per la possibilità di prevedere un rimborso spese per i componenti esterni a fronte della partecipazione in presenza presso UNICAM alle riunioni, con modalità definite nel Decreto Rettorale di attivazione o nei conseguenti provvedimenti attuativi.
5. La Commissione, nell'effettuare la valutazione, prende in esame i seguenti aspetti:
 - il valore scientifico della proposta e suo legame con i risultati delle ricerche condotte e/o con le elevate competenze dell'Università;
 - l'innovatività e/o originalità e/o strategicità di mercato dell'idea imprenditoriale proposta;
 - l'interesse e la fattibilità del progetto valutati sulla base di un'analisi concreta delle prospettive di sostenibilità economica;
 - l'adeguatezza del capitale sociale agli obiettivi dell'impresa;
 - la composizione del gruppo proponente e le eventuali partnership esterne;
 - la presenza di tutte le autorizzazioni ed i requisiti, soprattutto oggettivi, richiesti dal presente Regolamento o dalla legge in capo ai proponenti e ai soci;
 - la compatibilità del progetto con le finalità istituzionali dell'Università;
 - i profili di potenziale concorrenzialità dell'iniziativa con tutte le attività istituzionali dell'Università;
 - gli eventuali oneri a carico dell'Università e ogni altro elemento connesso o utile.
 - le modalità di sfruttamento da parte dello Spin Off dei beni immateriali dell'Università e/o la valorizzazione delle attività di ricerca.
6. La Commissione ha il compito ulteriore di analizzare e individuare eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi ostativi alla costituzione della società o alla partecipazione di uno o più soggetti alla compagine sociale e dare il proprio parere obbligatorio. A tali fini la Commissione può acquisire il parere del Responsabile della prevenzione della corruzione o, in sua sostituzione, del Responsabile del gruppo di lavoro anti-corruzione e trasparenza.
7. I membri della Commissione e gli eventuali esperti aggregati sono tenuti ad obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di Spin Off e i relativi business plan.
8. Ferma restando la competenza in materia di autorizzazioni in capo al Consiglio di Amministrazione, la Commissione esprime il proprio parere anche per l'eventuale proroga del termine per l'utilizzo degli spazi e/o strumenti concessi ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento. Le eventuali proroghe possono essere concesse una sola volta.



9. La Commissione procede alla revisione annuale degli Spin Off. In caso di perdita dei requisiti per l'acquisizione dello status di Spin Off UNICAM, ovvero se gli Spin Off sono inattivi (mancanza di fatturato etc.), redige un motivato parere, in forza del quale il Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato, procede a dismettere la partecipazione nello Spin Off o a revocare il sostegno allo Spin Off non partecipato e, comunque, a revocare quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 3 - Ispezione società costituite

1. La Commissione può avvalersi del "Servizio Ispettivo di Ateneo" (nel seguito Servizio).
2. Decorso un anno dalla costituzione, la Commissione potrà delegare il Servizio affinché quest'ultimo effettui la verifica dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo in capo allo Spin Off.
3. In particolare, la verifica verterà sul rispetto da parte dello Spin Off del presente Regolamento, nonché sul rispetto degli ulteriori obblighi di non concorrenza a carico degli Spin Off e sul fatto che lo Spin Off non leda, con il proprio operato, l'immagine e il decoro dell'Università. Gli Spin Off debbono quindi mettere a disposizione del Servizio i documenti societari che permettono la verifica di cui al presente articolo.
4. Il Servizio comunica l'esito della verifica alla Commissione la quale, con un suo parere obbligatorio sull'eventuale mancato rispetto del presente Regolamento, propone al Consiglio di Amministrazione la revoca dello status di Spin Off. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato accademico.
5. Le verifiche, a seguire dal primo anno, potranno essere effettuate con frequenza annuale o secondo necessità valutate volta per volta.

TITOLO II – SPIN OFF DI UNICAM

Art. 4 - Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione di uno Spin Off di UNICAM può essere proposta esclusivamente dall'Università degli Studi di Camerino, ovvero da uno o più dei suoi professori e/o ricercatori di ruolo a tempo pieno rispettando quanto previsto dall'articolo 1 del presente Regolamento in termini di partecipazione al capitale sociale.
2. Oltre ai soci proponenti e ai soci obbligatori previsti dall'articolo 1, possono partecipare al capitale sociale dello Spin Off i dipendenti dell'Università degli Studi di Camerino, compreso il personale tecnico-amministrativo, nonché gli studenti iscritti ai corsi di studio e di dottorato, i borsisti e i laureandi. Possono altresì partecipare persone fisiche o giuridiche, società, enti e altri soggetti, italiani o stranieri, diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo.
3. I partecipanti allo Spin Off non devono aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità. Qualora si tratti di persone giuridiche, queste non devono inoltre trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo.

Art. 5 - Partecipazione di UNICAM

1. Vengono definiti Spin Off Partecipati di UNICAM (in seguito anche "Spin Off Partecipato") quelle società di capitali e cooperative, proposte da un soggetto appartenente al personale docente in ruolo a tempo pieno presso UNICAM che rispondono a quanto indicato al comma 1 dell'articolo 1, ma alle quali UNICAM partecipa in qualità di socio e nelle quali partecipa come socio il personale UNICAM come definito dal comma 3 del già menzionato articolo 1.



2. Il Rettore, qualora ne ravvisi l'eventuale necessità anche normativa o di progetto o significative opportunità per UNICAM, può proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di uno Spin Off Partecipato invece dello Spin Off ordinario disciplinato dall'articolo 1.
3. Nello Spin Off Partecipato in via ordinaria costituisce requisito oggettivo la partecipazione, a maggioranza del capitale, di personale UNICAM non strutturato così come definito dall'art. 1 comma 3. Il requisito di cui al capoverso precedente può essere derogato per eccezionali e motivate circostanze proposte dal Rettore su parere della commissione Spin off ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione UNICAM.
4. La partecipazione di UNICAM nello Spin Off non può superare la misura del 10% del capitale sociale a gravare sui fondi di ricerca del proponente o del suo gruppo di ricerca e non può consistere in apporto di beni e servizi sia materiali che immateriali. La quota di UNICAM sarà rappresentata dal Rettore o da un suo delegato.
5. La partecipazione deve assicurare all'Ateneo adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote; deve assicurare la compatibilità dell'attività dello Spin Off con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Ateneo dovesse svolgere con enti pubblici o privati. A tal fine lo Statuto dello Spin Off e i patti parasociali conclusi contestualmente alla costituzione della società devono contenere, tra l'altro, adeguate clausole poste a salvaguardia della posizione dell'Università degli Studi di Camerino, prevedere l'impegno degli altri soci a rilevare le quote di UNICAM al momento della manifestazione di volontà di UNICAM di uscire dalla società, e l'impegno del proponente a rimanere socio dello Spin Off finché perduri la permanenza dell'Università nella compagine sociale e/o dello Spin Off negli spazi UNICAM. I soci in fase di costituzione o di subentro dovranno infatti garantire la liquidazione delle quote ad UNICAM in caso di uscita per un valore minimo garantito pari al valore nominale delle stesse in fase di costituzione.
6. Per particolari motivi di opportunità e convenienza legati alla necessità di acquisizione di capitale tramite ricorso allo strumento dell'equity-based crowdfunding, il Consiglio di Amministrazione di UNICAM, su proposta dello Spin Off può autorizzare, motivandola, la deroga alla introduzione delle clausole di cui al successivo art. 6 sia nello Statuto che nei patti parasociali. Si intende per equity based crowdfunding il meccanismo attraverso il quale tramite un investimento on-line si acquistano titoli di partecipazione in una società e pertanto il corrispettivo per il finanziamento è rappresentato dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.
7. I patti parasociali relativi a Spin Off di UNICAM non possono avere durata superiore a 5 anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore.
8. La partecipazione di UNICAM al capitale degli Spin Off può essere prevista in sede di costituzione per un termine massimo pari a 5 anni. Tale partecipazione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 anni. La proroga deve essere concessa dal Consiglio di Amministrazione UNICAM su istanza motivata del proponente dello Spin Off, il quale dovrà rimanere socio per l'intero periodo di permanenza dell'Università nella compagine sociale dello Spin Off.

Art. 6 - Rapporti tra UNICAM e Spin Off (permanenza all'interno delle strutture di UNICAM, autorizzazione all'utilizzo del logo, clausole statutarie e patti parasociali)

1. I rapporti tra UNICAM e lo Spin Off sono regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo del logo, degli spazi, dei servizi e delle attrezzature scientifiche ed informatiche, delle competenze del personale, degli aspetti relativi agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico in ottemperanza al vigente Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale di UNICAM. La convenzione dovrà prevedere anche le condizioni economiche di quanto elencato nel presente comma e nei commi successivi ed essere in linea con i regolamenti e i tariffari interni. La convenzione dovrà inoltre prevedere la risoluzione della stessa o la



revoca dell'utilizzo dei servizi UNICAM nel caso lo Spin Off non rispetti le condizioni previste nella convenzione e i dettati del presente Regolamento. È fatto divieto allo Spin Off di utilizzare qualsiasi segno distintivo dell'Università degli studi di Camerino (es: nome, logo etc.) differente dallo specifico logo dedicato agli Spin Off che assumeranno lo status di "Spin off Accreditato". Tale specificità deve essere prevista nella convenzione che regola i rapporti tra l'Università e lo Spin Off ed è da intendersi come licenza non esclusiva fino al permanere dello status di Spin Off dell'Università degli studi di Camerino.

2. La clausola di utilizzo del logo, come previsto dal comma precedente, deve espressamente prevedere anche che lo Spin Off garantisca e tenga manlevata e indenne UNICAM da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo dei segni distintivi nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

3. La permanenza degli Spin Off all'interno delle strutture di UNICAM è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per una durata di 5 anni, estendibile nel caso di proroga ai sensi dell'art. 5 comma 9 per pari periodo, e disciplinata da apposita convenzione di cui al comma 1 del presente articolo. Passato tale periodo la permanenza nelle strutture UNICAM potrà essere autorizzata a condizioni di mercato o comunque a condizioni rinegoziate, stessa regola vale per l'utilizzo dei servizi erogati da UNICAM.

4. L'autorizzazione all'uso degli spazi, dei servizi e delle attrezzature scientifiche ed informatiche e/o del nome e logo di cui al presente articolo può essere revocata dall'Ateneo in qualunque momento, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

5. La Scuola di riferimento del proponente, a seguito di richiesta del proponente stesso, che può essere formalizzata anche in sede di approvazione di costituzione in Consiglio di Scuola, individuerà gli spazi di UNICAM che potranno essere messi a disposizione ad uso esclusivo dello Spin Off, disciplinando altresì le modalità di fruizione dei laboratori laddove lo Spin Off ne necessitasse. L'individuazione da parte della Scuola di cui al capoverso precedente ha valore di proposta che dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli uffici competenti che dovranno far pervenire il loro espresso parere, e le modalità di fruizione degli spazi da parte dello Spin Off saranno disciplinate in apposita convenzione di cui al comma 1 del presente articolo. Gli Spin Off di servizi avranno diritto all'utilizzo di quanto previsto al comma 1 del presente articolo nel rispetto delle vigenti tariffe UNICAM per il periodo di avvio della società e comunque per un massimo di 5 anni, dopodiché saranno applicate le ordinarie tariffe di mercato, il tutto disciplinato da apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di UNICAM.

6. Lo Statuto dello Spin Off o i patti parasociali conclusi contestualmente alla costituzione della società, o eventualmente la convenzione che regola i rapporti tra UNICAM e lo Spin off, devono contenere, tra l'altro, adeguate clausole che realizzino gli obiettivi seguenti:

a) se UNICAM partecipa al capitale sociale, la modifica di previsioni statutarie poste a salvaguardia della partecipazione di UNICAM, nonché eventuali deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni straordinarie che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione di UNICAM allo Spin Off, siano efficaci solo se approvate dall'Ateneo;

b) In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello Spin Off, tra cui UNICAM se partecipa al capitale sociale, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;

c) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e, in caso di partecipazione di UNICAM al capitale, la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare ad UNICAM la possibilità di nomina di almeno un componente del Consiglio di amministrazione e di un sindaco, se nominato il Collegio sindacale, salvo rinuncia della stessa. Ove il Collegio sindacale non sia nominato, l'Università avrà diritto di nomina di un revisore;



d) se UNICAM partecipa al capitale sociale, sia prevista un'opzione di vendita delle azioni o quote di UNICAM, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci o dello Spin off, nel caso in cui venga meno del tutto la presenza di soci appartenenti a qualsiasi titolo ad UNICAM. Il prezzo di vendita, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione in fase di costituzione, viene determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin off. In alternativa, sia previsto un diritto di recesso in capo ad UNICAM, con valore di liquidazione determinato secondo i criteri dell'art. 2473 c.c.;

e) Si preveda che la società sia disciplinata anche dai regolamenti UNICAM finché la stessa avrà sede principale o secondaria presso strutture dell'Università;

f) Si preveda che la società possa mantenere lo status di Spin Off solo finché permanga la partecipazione dall'Università, in caso di Spin Off Partecipato, o solo finché permanga la partecipazione del personale UNICAM all'interno della società. Lo status di Spin Off non potrà essere mantenuto passati 20 anni dalla costituzione della società. Ogni Spin Off Unicam, per mantenere tale status, deve sottostare ai Regolamenti UNICAM e deve inviare alla Governance almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, apposita relazione sull'andamento della società e sui risultati ottenuti.

g) se UNICAM partecipa al capitale sociale, sia prevista un'opzione di vendita delle azioni o quote di UNICAM anche secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci o dello Spin Off.

7. Lo Statuto dello Spin Off deve contenere, tra l'altro, adeguate clausole che realizzino gli obiettivi indicati di seguito:

a) sia fatto espresso divieto allo Spin Off, e al professore e/o ricercatore e personale tecnico amministrativo che partecipi allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi, di cui agli appositi Regolamenti UNICAM, svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica, che UNICAM svolga con enti pubblici o privati;

b) il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore e personale tecnico amministrativo di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;

c) per i professori, i ricercatori in regime di tempo pieno ed il personale tecnico amministrativo full time e gli altri soci la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né debba costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci e comunque deve sempre rispettare limiti e regole disciplinate dai Regolamenti UNICAM.

8. Gli Spin Off di UNICAM possono accedere a risorse informatiche messe a disposizione dall'Ateneo, inclusi strumenti software, licenze, virtual machine, container e altre tecnologie digitali necessarie per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dei progetti. L'accesso è subordinato alla disponibilità delle risorse e alla finalità di utilizzo in linea con gli scopi istituzionali dell'Ateneo. Tali servizi sono erogati nel rispetto dell'apposito tariffario di UNICAM e l'utilizzo è soggetto al pagamento di una quota determinata annualmente dall'Ateneo.

9. L'utilizzo delle risorse digitali dell'Ateneo per l'archiviazione e la gestione dei dati deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza informatica, inclusi i Regolamenti UE (GDPR). Gli Spin Off sono responsabili della sicurezza dei dati trattati tramite le risorse digitali e devono garantire che l'uso di tali risorse non comprometta la sicurezza informatica dell'Ateneo.

Art. 7 - Partecipazione del personale UNICAM

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello Spin Off costituisce per UNICAM garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Ateneo. Pertanto, il professore e/o ricercatore, che proponga l'attivazione di uno Spin Off, deve impegnarsi, mediante apposito atto scritto, a non cedere totalmente, per il periodo di permanenza di UNICAM nella compagine sociale come socio e/o per il periodo di permanenza dello Spin Off all'interno delle strutture di UNICAM, la propria partecipazione in esso e a non esercitare attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che UNICAM dovesse svolgere con enti pubblici o privati, impegnandosi altresì alla salvaguardia del buon nome e degli interessi di UNICAM, nonché all'adempimento degli oneri di informazione a favore dell'Ateneo circa l'attività dello Spin Off e la gestione della società.
2. Vigono per il personale di UNICAM le incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia.
3. Il personale docente a tempo pieno che intende svolgere attività retribuita a favore di uno Spin Off universitario, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione allo svolgimento di tale attività e per ogni singolo incarico. Il personale docente a tempo pieno, che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di Spin Off universitario, deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici comunque ottenuti dalla società. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente di vantaggi, diretti o indiretti, tali da fargli conseguire una posizione privilegiata rispetto agli altri soci. Il personale docente a tempo pieno può svolgere le attività di cui al presente articolo a condizione che lo svolgimento delle stesse non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Il Direttore della Scuola di afferenza vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin Off e le funzioni didattiche e di ricerca, segnalando al Rettore eventuali situazioni di incompatibilità. Qualora la compatibilità venga meno, il docente socio o non socio, a meno che non opti per il tempo definito, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin Off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione societaria.
4. Il personale tecnico amministrativo partecipante ad uno Spin Off universitario dovrà impegnarsi a non cedere totalmente, per un periodo minimo di 2 anni dalla costituzione dello Spin Off, la propria partecipazione azionaria o le proprie quote. È fatto divieto al personale tecnico amministrativo che partecipa allo Spin Off di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.
5. Il personale tecnico amministrativo può svolgere a favore dello Spin Off attività retribuita di natura occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2011 e ss. mm. ii., sentito il responsabile della struttura di appartenenza.
6. Il personale tecnico amministrativo può essere altresì nominato componente del consiglio di amministrazione dello Spin Off a seguito di nomina assembleare, previa autorizzazione del Direttore Generale, purché ciò non interferisca con il puntuale svolgimento dell'attività lavorativa a favore dell'Università, secondo quanto verificato con cadenza annuale dalla Commissione, tenuto conto degli elementi forniti dal responsabile della struttura di appartenenza. A tal fine, il dipendente deve comunicare all'Università la proposta della propria nomina nel consiglio di amministrazione dello Spin Off. Al termine di ciascun esercizio, ottemperando agli obblighi legislativi vigenti, la società Spin Off è tenuta a comunicare all'Università i compensi corrisposti al personale strutturato che abbia svolto per essa attività retribuita.



7. Il Responsabile della prevenzione della corruzione o, in sua sostituzione, il Responsabile del gruppo di lavoro anticorruzione e trasparenza e il Servizio Ispettivo di UNICAM vigilano sul rispetto di quanto qui previsto in capo al personale docente/ricercatore e al personale tecnico amministrativo in rapporto alla loro partecipazione societaria e al ruolo ricoperto nella compagine sociale. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin Off e le funzioni didattiche e di ricerca o alle funzioni del personale tecnico amministrativo, a seguito di apposita istruttoria condotta dal Servizio Ispettivo, il professore e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in regime di tempo definito o in aspettativa senza assegni, o l'appartenente al personale tecnico amministrativo, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin Off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
8. Per il periodo di mantenimento dello status di Spin Off e soprattutto della permanenza degli Spin Off all'interno delle strutture di UNICAM, è consentita l'assunzione di cariche negli Spin Off da parte di professori e/o ricercatori in regime di tempo pieno nel rispetto del vigente stato giuridico, tenuto conto della compatibilità di tali funzioni con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.
9. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che, successivamente alla costituzione dello Spin Off, intenda svolgere ogni altra attività retribuita non compresa nei commi precedenti a favore di uno Spin Off cui partecipi, deve chiedere apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente, ferma l'osservanza, per ogni altro aspetto, di quanto previsto ai commi precedenti.
10. Il professore ed il ricercatore in regime di tempo definito non necessitano di alcuna autorizzazione per svolgere le attività di cui al presente Regolamento, a condizione che lo svolgimento di dette attività non si pongano in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali e non si configuri alcuna situazione di concorrenza o conflitto di interesse con l'Università.
11. I titolari di assegni di ricerca (fino ad esaurimento del ruolo), contratti di ricerca, incarichi di ricerca e incarichi post doc e borse di studio possono svolgere a favore dello Spin Off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca e studio, previo parere favorevole del responsabile della ricerca e comunque sempre nel rispetto dei Regolamenti UNICAM in materia.
12. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello Spin Off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca e di studio, previo parere favorevole del coordinatore, su autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato e comunque sempre nel rispetto dei Regolamenti UNICAM in materia.
13. I professori, i ricercatori in regime di tempo pieno ed il personale tecnico amministrativo full time devono comunicare ad UNICAM, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo Spin Off.
14. Il socio di uno Spin Off non può assumere la veste di responsabile scientifico di assegno/borsa/contratto di ricerca, finanziati dallo stesso Spin Off, né può partecipare a bandi finanziati dallo stesso Spin-off. Nei progetti di ricerca presentati dallo Spin-off e finanziati allo stesso il personale universitario non può esporre le proprie ore uomo.
15. Il personale UNICAM che ha svolto funzioni di rappresentante UNICAM nel Consiglio di amministrazione dello Spin Off Partecipato, a seguito della cessione delle quote societarie da parte di UNICAM decade automaticamente da tale carica in rappresentanza di UNICAM, ma ha facoltà di mantenere la carica nel Consiglio di amministrazione della società a titolo personale, dando apposita



comunicazione all'Amministrazione di appartenenza e sempre che il ruolo rispetti i requisiti previsti dai Regolamenti UNICAM e dalla normativa vigente.

16. UNICAM provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo sia attraverso il proprio Servizio ispettivo di Ateneo che mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin Off. Lo Spin Off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8 - Proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale e/o industriale dei risultati della ricerca (intesi come ogni risultato derivante da attività di ricerca che abbia valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le invenzioni industriali, i modelli di utilità, disegni, modelli industriali, le nuove varietà vegetali, il know how, i marchi, il software, le banche di dati, come individuato dalla vigente normativa nazionale, europea e internazionale, nonché da convenzioni internazionali, in materia di proprietà intellettuale e industriale) che siano conseguiti dallo Spin Off successivamente alla sua costituzione appartiene allo Spin Off medesimo qualora non sia stata conseguita con il contributo di personale UNICAM. Le invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell'Università appartengono all'Università e alle stesse si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente ed i Regolamenti emanati dall'Università di Camerino. L'Università può concedere allo Spin Off licenza delle privative e/o dei titoli di proprietà intellettuale e/o industriale precedenti alla costituzione della società a condizioni agevolate rispetto a soggetti terzi. Le licenze attribuite secondo i criteri di cui al capoverso precedente rimangono in vigore sino a quando UNICAM mantiene la partecipazione nello Spin Off partecipato e sino a quando la Società non partecipata mantiene lo status di Spin Off.

Art. 9 - Procedura di costituzione dello Spin Off

1. Il progetto di costituzione dello Spin Off è sottoposto preventivamente all'approvazione della Scuola di afferenza del proponente e successivamente alla Commissione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, la quale rende un parere obbligatorio su tutti gli aspetti sottoposti alla sua verifica.
2. Successivamente il progetto di costituzione, corredato del parere della Commissione e del Consiglio della Scuola di afferenza del proponente, viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere favorevole del Senato Accademico i quali, acquisito preventivamente il parere del Consiglio della struttura che ospiterà la nuova iniziativa, degli uffici competenti e della struttura di afferenza dei proponenti, devono autorizzare la costituzione dello stesso indicando la quota di capitale che risulterà sottoscritta da UNICAM in caso di Spin Off Partecipato.
3. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società, se partecipata da UNICAM, viene iscritta all'Albo degli Spin Off tenuto dall'Area Affari Legali o struttura organizzativa simile di UNICAM.
4. Il Consiglio di Amministrazione di UNICAM designa, altresì, il componente (o i componenti) del Consiglio di Amministrazione dello Spin off riservato alla nomina dell'Ateneo se la società risulta partecipata da UNICAM. Tale rappresentante deve riferire per iscritto alla Scuola di riferimento e al Rettore almeno una volta all'anno sull'attività dello Spin Off in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

Art. 10 – Supporto di UNICAM alla costituzione e all'avvio degli Spin Off

1. UNICAM fornirà supporto nella fase di costituzione della società per gli atti amministrativi riguardanti la disciplina dei rapporti tra lo Spin Off e l'Università di Camerino.
2. UNICAM, nella fase di avvio e di permanenza societarie presso le sue strutture, fornirà servizi di supporto per lo sviluppo dello Spin Off, lo coinvolgerà nella partecipazione a progetti di ricerca e lo



informerà di eventuali opportunità finanziarie, commerciali e di sviluppo di cui avrà conoscenza tramite le reti cui l'Università partecipa.

Art. 11 – Rapporti con gli Spin Off UNICAM già esistenti

1. UNICAM intende adeguare le sue partecipazioni e il suo supporto alle direttive del presente Regolamento anche per gli Spin Off già esistenti.
2. UNICAM vuole favorire la transizione di tutti gli Spin Off esistenti alle condizioni di cui all'articolo 1. A tal fine, proporrà ai soci l'uscita dalla propria partecipazione lasciando il solo patrocinio. Nel caso UNICAM esprima la volontà di uscire e la stessa non trovi riscontro nell'acquisizione delle quote, sia interna che esterna, la società perderà automaticamente la possibilità di utilizzo del logo e degli spazi e servizi dell'Università degli studi di Camerino, così come disciplinati dal presente Regolamento alle condizioni agevolate e concordate, che andranno rinegoziate.
3. Agli Spin Off che accetteranno di rientrare nelle condizioni di cui all'articolo 1 UNICAM continuerà a concedere l'utilizzo del logo e degli spazi come previsto dal presente Regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Norme finali

- 1 Il Regolamento entra in vigore nella data di emanazione del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Gli Spin Off esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono, entro 6 mesi, adeguare, se necessario, lo statuto, gli altri documenti sociali e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni del presente Regolamento. L'area competente, allo scopo, invierà specifica comunicazione alle società esistenti. La Commissione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, formulerà un parere in forza del quale il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare la dismissione della partecipazione nello Spin Off. La delibera del Consiglio di Amministrazione è comunicata al Senato Accademico.
3. Gli Spin Off Partecipati e già costituiti che rientreranno nel piano di razionalizzazione delle società partecipate, per le quali UNICAM non riuscirà a vendere le proprie quote, perderanno lo status di Spin Off, la possibilità di utilizzare il logo e la possibilità di utilizzare spazi e servizi a condizioni agevolate, come previsto dal presente Regolamento, che andranno quindi rinegoziate a condizioni di mercato. Quanto previsto nel presente articolo sarà applicato alle Spin Off partecipate dall'Ateneo decorsi 5 anni dalla loro costituzione, come previsto dall'art. 26, comma 12 ter del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i..
4. Trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la Direzione Generale provvederà ad un monitoraggio dettagliato sull'applicazione delle norme del presente Regolamento, anche al fine di emanare eventuali norme modificative e/o integrative. Di tale monitoraggio sono informati il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico.
5. Per quanto riguarda la disciplina del logo, così come prevista all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento, gli spin off avranno possibilità di adeguarsi entro massimo 3 mesi dal deposito dello specifico logo dedicato da parte di UNICAM.
6. Per quanto riguarda la disciplina della partecipazione al Capitale Sociale da parte del personale UNICAM, sia strutturato che non strutturato, come prevista dal presente Regolamento, la stessa si applica solo agli spin off che saranno costituiti dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.